



REPUBBLICA ITALIANA

132/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **59971** del registro di segreteria, promosso da

omissis (c.f.: *omissis*) rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano

MUSIO (c.f.: MSUMSM77A04L419I) pec:

musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it come da procura in calce

all'atto di appello, domiciliati in Roma in Via Federico Rosazza n. 32,

presso lo studio dell'Avv. Ugo De Luca e comunque presso il domicilio

digitale del difensore sopra indicato.

- appellante-

nei confronti di

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B, pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

- appellato-

per la riforma

della sentenza n. 375/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - depositata in data 28 aprile 2021, non notificata.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza dell'11 aprile 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Beatrice

Meniconi, l'Avv. Antonietta Coretti per l'Inps. Nessuno è presente per l'appellante.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante -ex militare appartenente alla Marina Militare- in congedo con decorrenza 16 novembre 2012, titolare di pensione, liquidata con il sistema cd. misto- proposto al fine di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione dell'aliquota di rendimento del 44% per cento, di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, e ciò in considerazione dell'anzianità di servizio inferiore a 15 anni da esso posseduta alla data del 31.12.1995 (13 anni, 5 mesi).

Avverso la predetta sentenza, il *omissis* presentava appello, notificato in data 5 aprile 2022, deducendo con un unico motivo di gravame *“Violazione e falsa applicazione art. 54 comma 1 DPR 1092/1973. Eccesso di potere. Erronea presupposizione in diritto”*, sostenendo l'erroneità della pronuncia per non avere correttamente interpretato la portata della sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, anche alla luce della successiva sentenza delle medesime Sezioni Riunite n. 12/2021- che riconosce l'applicabilità dell'anzidetto art. 54 anche ai militari con una anzianità inferiore a 15 anni di servizio alla data del 31.12.1995. Pertanto concludeva per l'annullamento della sentenza

impugnata, invocando l'applicazione del ridetto art. 54 con il riconoscimento dell'aliquota di rendimento annuo del 2,445%, con vittoria di spese da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva l'INPS contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello, rilevando che con la sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte veniva riconosciuto in favore dei militari *under 15* solo l'applicazione del coefficiente del 2,44%, e non quello richiesto dall'appellante del 2,445%.

All'udienza del 9 novembre 2023, in assenza del difensore della parte appellante, la causa veniva rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 196 del c.g.c.

Con "istanza di passaggio in decisione e cessazione della materia del contendere", in data 9 aprile 2024, la difesa del *omissis* ha precisato che la richiesta, a cui si fa riferimento nell'atto di appello, del coefficiente del 2,445% in luogo del 2,44% è dovuto ad un mero errore materiale. Ha chiesto al Collegio di trattenere la causa in decisione dichiarando cessata la materia del contendere per l'avvenuta integrazione, *medio tempore*, del trattamento pensionistico ad opera dell'Inps con l'aliquota del 2,44%, con spese vinte.

All'odierna udienza, la difesa dell'Inps ha preso atto della richiesta di cessazione della materia del contendere depositata dalla difesa dell'appellante, non presente.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio osserva che, in un giudizio, la cessazione della materia del contendere, richiesta dalla difesa della parte appellante, si determina a seguito della sopravvenienza in corso di causa delle circostanze idonee ad eliminare la posizione di conflitto tra le parti, che rendano oggettivamente inutile la pronuncia del giudice su quanto forma oggetto della controversia (Corte conti, Sez. I App., sent. n. 420/2023 ed *ex plurimis*, Cass. civ. Sez. III, 5 n. 12253/1998).

Nel caso in esame - in considerazione di quanto dichiarato dalla parte appellante nella nota depositata in atti in merito all'avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'Istituto previdenziale - il Collegio non può che prendere atto dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto dall'Inps con riferimento alla domanda azionata in giudizio e quindi dell'avvenuto soddisfacimento delle pretese dell'appellante, ritenendo così sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

In considerazione delle diverse pronunce della giurisprudenza succedutesi nel tempo nella materia oggetto di lite, le spese legali vengono compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da *omissis* e

iscritto al n. **59971**, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI